



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Generale

Cagliari, 01.04.2022

A tutti i Dirigenti ARPAS

A tutto il Personale ARPAS

Oggetto: **Nuove disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 - D.L. 24 marzo 2022.**

Accesso ai luoghi di lavoro – green pass

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni per confermare che, nell'ottica della graduale eliminazione del green pass rafforzato e del green pass base, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 24 marzo 2022, sino alla data del 30 aprile p.v., per l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori ai luoghi di lavoro **è sufficiente il possesso, e su richiesta l'esibizione del green pass base**, di cui all'art. 9, comma 1, del DL 22/04/2021, n. 52.

I controlli da parte dei verificatori individuati dall'Agenzia per l'accesso alle sedi territoriali continuerà, pertanto, ad essere operato, sia nei confronti del personale ARPAS, che non avesse a suo tempo comunicato il possesso del green pass rafforzato, che nei confronti del personale esterno, indipendentemente dall'età anagrafica, verificando il possesso del solo green pass base, mentre sull'utenza non deve essere effettuata alcuna verifica.

Il personale che risultasse non in possesso del green pass base e/o dell'esenzione vaccinale verrà collocato in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari.

Il personale che, a seguito del mancato possesso del green pass rafforzato, era stato sospeso viene immediatamente riammesso in servizio con decorrenza 25 marzo 2022 e le giornate non giustificate dal 25 marzo sino all'effettiva ripresa del servizio dovranno essere giustificate con gli istituti di assenza previsti quali le ferie e i permessi personali.

Dispositivi di protezione individuale

Fino al 30 aprile 2022 per l'accesso e la permanenza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 24 marzo 2022, **è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, salvo la presenza di patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, comma 1, del DLGS 81/2008, le mascherine chirurgiche.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

Lavoratrici e Lavoratori fragili

Il Decreto Legge 24 marzo 2022 non ha prorogato la disposizione secondo cui le lavoratrici e i lavoratori fragili svolgevano **di norma** l'attività in modalità agile, così come non ha prorogato la disposizione secondo cui, nel caso di impossibilità dello svolgimento in tale modalità, l'assenza dal servizio era equiparata al ricovero ospedaliero.

Pertanto, dal 1 aprile 2022, le lavoratrici e i lavoratori fragili (la cui fragilità, comunque, dovrà essere documentata sulla base del DM 3/02/2024, art. 1), dovranno rientrare in servizio in presenza, salvo diverse disposizioni della/del dirigente di riferimento, che dovranno essere comunicate al Servizio RU.

Autosorveglianza

Sempre dal 1 aprile coloro che hanno avuto **contratti stretti con soggetti positivi** al SARS-CoV-2 sono soggetti al regime dell'autosorveglianza, ovvero devono rispettare l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2, al chiuso** o in presenza di **assembramenti**, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dei SARS CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il Direttore Generale
Alessandro Sanna